

Ente di Terzo Settore

Amici dei Musei – Greci e Messapi – ODV

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo Settore art. 82, comma 3.

Adeguamento Statuto

Premessa: L'Assemblea Ordinaria in data 22 giugno 2019 decide la modifica dello Statuto dell'Associazione in forza del quale l'Associazione, costituita in data 29/11/2018 con Atto Costitutivo pubblico del Notaio G. Troise Mangoni di Santo Stefano, n. 7267/291, assume la nuova denominazione ENTE TERZO SETTORE – AMICI DEI MUSEI – GRECI E MESSAPI – ODV ad egua il proprio Statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg. N.117/2017 ed opera in continuità con le modalità operative che la qualificano come Associazione di Volontariato iscritta al Registro Nazionale al n. 039 del 31/01/2018.

In quanto Ente di Terzo Settore si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale iscrizione, indicandone tutti gli estremi nell'iscrizione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1 . E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Lizzano, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata AMICI DEI MUSEI – GRECI E MESSAPI – ODV in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 . L'Associazione AMICI DEI MUSEI – GRECI E MESSAPI – ODV, più avanti chiamata per brevità "associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Il termine plurale "Musei" è voluto perché esso è riferito al Museo Civico della Paleontologia e dell'Uomo di Lizzano, alle collezioni "GEO Corigliano" (così definite dalla Famiglia Oronzo Corigliano cui appartengono) ed al patrimonio storico, archeologico, naturalistico e ambientale dell'area jonico – salentina, a cui l'Associazione pone il proprio particolare interesse, intendendo così il museo (i musei) di "dentro" ed il museo di "fuori".



Attività di interesse generale e finalità

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- o) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso*;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 2) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.

Art. 4. L'associazione opera per perseguire le seguenti finalità:

- 1) la tutela, la promozione e valorizzazione del Museo Civico della Paleontologia e dell'Uomo di Lizzano e dei beni storici, archeologici, naturalistici e ambientali dell'area jonico-salentina, attraverso la creazione di laboratori, iniziative con le scuole, il raccordo con la rete museale della Provincia e della Regione, la produzione di sussidi multimediali, cataloghi, concorsi, ecc. Ciò, anche con la collaborazione di altre associazioni e fondazioni perseguiti gli stessi fini;
- 2) favorire la valorizzazione e l'esposizione, nel Museo Civico della Paleontologia e dell'Uomo di Lizzano, delle collezioni "GEO Corigliano", già in esposizione temporanea, con l'obiettivo di farle diventare, quando possibile, di proprietà permanente del Museo stesso, nonché di altre raccolte in comodato o donazione;
- 3) la gestione del Museo Civico di Lizzano, previo protocollo d'intesa con il Comune, avendo tra i soci fondatori i Sigg. Maria M. Schirano, Gianluca e Oronzo Corigliano (che è stato anche ideatore e promotore del Museo medesimo) proprietari delle collezioni "GEO Corigliano", e comprendendo l'adesione di altri donatori e di ricerca che molto hanno contribuito, in questi anni, alla crescita delle raccolte del museo e allo studio delle culture locali e delle civiltà che si sono succedute nel nostro territorio;
- 4) l'apertura e/o la gestione di biblioteche, chiese, monumenti, beni d'interesse archeologico, naturalistico, ambientale ed eventuali altri musei previo accordi sottoscritti con gli enti interessati e i diretti proprietari, per creare itinerari di interesse didattico e turistico nell'area jonico-salentina;
- 5) la ricerca, lo studio, la promozione e la conservazione delle testimonianze, materiali e umane, di interesse artistico e culturale, sotto ogni espressione, del passato e del presente, inerenti i comuni dell'area jonico-salentina, attraverso pubblicazioni, mostre, proiezioni, concerti, convegni, ecc. e con il contributo di studiosi, Università, Enti, Istituti scolastici e collaboratori in genere;
- 6) la promozione e divulgazione dei prodotti tipici locali e delle aziende che operano per uno sviluppo condiviso del territorio, annoverando, fra i soci fondatori, anche produttori agricoli, operatori turistici e, come socio sostenitore e sponsorizzatore, la Soc. Cooperativa Jonica Impianti rappresentata da un proprio delegato.

Art. 4 bis Attività specifiche

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione sostiene ed attua le seguenti iniziative:

- 1) garantire la fruibilità del Museo e dei beni del territorio, provvedendo all'accoglienza dei visitatori, anche attraverso l'organizzazione di visite guidate e la gestione di un servizio biglietteria;
- 2) la raccolta di contributi, sotto varie forme, consone all'atto costitutivo, per aumentare le dotazioni del Museo Civico della Paleontologia e dell'Uomo
- 3) la promozione di donazioni e di lasciti al Museo o all'Associazione, purché finalizzate a potenziare il patrimonio museale, bibliotecario e dei beni culturali;
- 4) l'istruzione e la formazione di animatori culturali e di guide per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, archeologico, naturalistico, ambientale e delle tradizioni locali;
- 5) la collaborazione e la convenzione di protocolli d'intesa con Enti pubblici e privati per la gestione di progetti inerenti le finalità di cui ai punti precedenti
- 6) organizzare viaggi studio, partecipazioni ad eventi di interesse culturale e folkloristico, visite a mostre, a luoghi d'interesse ed a musei in Italia e all'estero, con particolare attenzione alla Puglia ed alle altre regioni meridionali;
- 7) produrre ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui anche l'acquisto di beni mobili e le stipule di convenzioni con Enti Pubblici e Privati, considerate utili ed opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- 8) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli obiettivi statuari, attività di commercializzazione (per es., book-shop, caffetteria) nei locali del Museo o in altri ambienti connessi con l'Associazione, nei limiti delle leggi vigenti;
- 9) pubblicare in proprio opere inerenti le tematiche del museo e le culture locali;
- 10) acquistare, divulgare e distribuire opere d'arte, pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, artigianale e prodotti di provenienza locale;
- 11) far funzionare un punto informazioni soprattutto per la divulgazione dei prodotti tipici locali e delle attività alberghiere e di ristorazione dell'area jonico-salentina, sia attraverso contatti diretti che telefonici e per e-mail;
- 12) partecipare allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, promossi anche da Enti o altre Associazioni, concorrendo alla loro realizzazione;
- 13) organizzare e proporre alle scuole attività ludiche, attraverso laboratori didattico ricreativi,
- 14) attività di analisi, ricerca nel settore della catalogazione e approfondimento, in particolare della paleontologia, dell'archeologia e dei mestieri tradizionali;
- 15) attivare corsi di istruzione tecnica, anche d'intesa con Enti e Istituzioni scolastiche, in dirizzati ad insegnanti e ad ogni tipo di utenza, mediante sussidi didattici e consulenze teorico-pratiche, in settori diversificati (paleontologia, archeologia, etnografia, ricerca storica, restauro, pittura, scultura, animazione, ecc.)



For. D. A. Mancuso

Scarf.

Carrese

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.



Attività diverse e raccolta fondi

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

L'associazione potrà per finanziare le proprie attività di interesse generale, organizzare iniziative e campagne di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, né condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

L'adesione all'Associazione non considera alcuna distinzione di sesso, di età (purché non inferiori ai 16 anni), di religione, di cultura e di provenienza.

E' aperta ad ogni persona animata da spirito di dedizione, rispettosa degli altri ed interessata all'attuazione dei principi costitutivi.

I Soci titolari o legali rappresentanti di aziende, anziché individualmente, possono aderire anche come azienda purchè in qualità di Soci sostenitori.

I Soci hanno il diritto di essere informati circa i progetti e le attività programmate, di partecipare alla vita culturale e sociale, di consultare la documentazione, di assumere incarichi e ruoli utili e funzionali alla vita dell'Associazione.

L'adesione, previo pagamento della quota sociale, ha durata annuale ed è sempre rinnovabile.

L'adesione dei familiari dei soci comporta la riduzione della metà della quota annuale.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 8 bis

I Soci dell'Associazione sono: fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti, giovani e onorari

Soci fondatori: Sono coloro che hanno operato per la nascita dell'Associazione, hanno partecipato all'Assemblea costituente del 15 (quindici) dicembre 2010 (duemiladieci), condividono valori ed interessi comuni, contribuiscono alla costituzione dell'originario fondo di dotazione e avviano i contatti e le attività per il perseguimento degli obiettivi statuari.

Soci ordinari: Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione dopo la sua costituzione, nel corso della sua esistenza e ne condividono le finalità.

Soci sostenitori: Sono coloro che aiutano l'Associazione con un significativo sostegno economico, comunque non inferiore al doppio della quota sociale annua compresa

Soci benemeriti: Sono coloro che versano all'Associazione contributi economici, donazioni di beni utili al museo o all'Associazione medesima, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo all'unanimità. Essi, a vita, non hanno l'obbligo del pagamento della quota sociale.

Soci giovani: Sono i Soci ordinari di età compresa fra i 16 (sedici) e i 25 (venticinque) anni. Essi pagano metà della somma prevista nella quota annua; in caso di familiari di altro socio, un quarto della stessa.

Soci onorari: Sono soci onorari quelle persone che per cariche pubbliche

ricoperte, per meriti scientifici e culturali in senso lato o per rilevanti meriti acquisiti nel corso della loro vita o della loro carriera, vengono ritenuti idonei ad ottenere tale titolo a vita, che viene assegnato dal Consiglio Direttivo all'unanimità. I soci onorari sono esentati dal pagamento

della quota sociale.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari coloro che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero

dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a l'Assemblea dei soci;
- b il Consiglio Direttivo;
- d l'Organo di controllo, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il



- numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
 - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

2009-10-10

St. Stephen's Church



- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- può nominare un curatore o un comitato scientifico, in relazione alle sezioni del Museo o ai settori di ricerca;
- ha il compito di esaminare, conciliare ed eventualmente decidere, con un giudizio morale, le controversie che possano sorgere tra l'Associazione e il Socio, ovvero reciprocamente tra Soci, per motivi collegati alla loro funzione di Soci dell'Associazione.
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, a meno che non ne faccia già parte in qualità di Socio, il Direttore del Museo Civico della Paleontologia e dell'Uomo. Possono inoltre partecipare, su invito del Presidente, Esperti anche estranei all'Associazione o Soci dei quali si richiede una competenza o che svolgano nell'Associazione mansioni per le quali è necessario un consulto.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito



Amo 2018

internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 38. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Presidente

Rossella Maresca

Segretario

Stefano Carmelo



Rossella Maresca